



ORDINANZA N° 14 /2021/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'Atto Formale della concessione demaniale marittima decennale n. 01/2019 – Rep. 166, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina in data 28/10/2019, e approvato con Decreto n. 01/2021 della Direzione Marittima di Reggio Calabria in data 05/01/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 25/01/2021 al foglio 5 con prot. n. 30 in data 28/01/2021 (assunta al prot. n. 2432 in data 29/01/2021 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina) alla Ditta M SERVIZI di Giovanni MACRI' con sede in Vibo Valentia

frazione Marina – Via Fata Morgana n. 17 – P.I.: 03379190790, inteso all'occupazione di una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 2.100,00 situata nel Comune di Vibo Valentia, frazione Marina, località "Porto Commerciale" (area identificata al S.I.D. al foglio di mappa 1 particelle 20 e 21), allo scopo di realizzare un cantiere navale con annessa sosta imbarcazioni;

CONSIDERATO che all'art. 2 dell'atto di concessione per Atto Formale n. 01/2019, il concessionario era obbligato all'effettuazione di una serie di lavori propedeutici alla realizzazione del cantiere navale in parola, secondo la documentazione tecnica allegata alla concessione demaniale marittima dal n. 9 a n. 18, redatta e firmata dal professionista abilitato Geom. Giovanbattista Depietra, iscritto al n. 340 del Collegio dei Geometri della Provincia di Vibo Valentia, vidimati dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio Opere Marittima Reggio Calabria in data 18 luglio 2018 con il numero 18590;

VISTA la nota/PEC datata 07/09/2021, assunta al prot. n. 0014948 E/21 del 10/09/2021, successivamente integrata con nota/PEC datata 15/09/2021, con la quale Ditta M SERVIZI di Giovanni MACRI' con sede in Vibo Valentia frazione Marina – Via Fata Morgana n. 17 – P.I.: 03379190790, ha comunicato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, l'avvenuto spostamento da parte dell'E-DISTRIBUZIONE S.p.A. di un cavo elettrico che non consentiva la demolizione di opere, già oggetto dell'Atto Formale n. 01/2019, e la ripresa dei lavori previsti nell'atto di concessione in parola a far data dal 21/09/2021;

VISTA la documentazione tecnica presentata a corredo delle suddette note, in relazione alle attività programmate, nonché al Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 100 e punti 2 e 4, allegato XV DLgs. 81/2008 e s.m.i., in data 24/04/2021 – Rev. 01 del 14/09/2021, da cui risulta altresì che la Ditta esecutrice dei lavori sarà la ECO TRIPARNI S.r.l. con sede in Vibo Valentia alla Via Provinciale snc – P.Iva 03461120796, iscritta nel Registro art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio al n. 638, al fine di svolgere l'attività di "Trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi – Codice Ateco n. 38.21.09 – Categoria E";

CONSIDERATO che con la nota/PEC datata 15/09/2021, la Ditta M SERVIZI di Giovanni MACRI' ha richiesto altresì, al fine di consentire le operazioni di demolizione dei manufatti in questione e la messa in sicurezza della zona demaniale marittima interessata dai lavori, la rimozione di un "lampione dell'illuminazione" pubblica posizionato a margine del manufatto da demolire;

VISTO il Piano di Sicurezza e Lavoro relativo alla "Bonifica da materiale in cemento-amianto tipo *eternit* mediante lavori di rimozione" prodotto dalla Ditta ECO TRIPARNI S.r.l. con sede in Vibo Valentia alla Via Provinciale snc – P.Iva 03461120796, e trasmesso all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – S.P.I.S.A.L.;

CONSIDERATO che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata esclusivamente ai lavori di *“Riqualificazione di un’area demaniale nel porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di realizzare un cantiere navale con annessa area di sosta per le imbarcazioni da diporto”*, secondo quanto previsto all’art. 2, dell’Atto Formale della concessione demaniale marittima decennale n. 01/2019, e nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio Opere Marittima Reggio Calabria in data 18 luglio 2018 con nota numero 18590;

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi in questione;

VISTA l’Ordinanza n. 37/2008 in data 01/08/2008 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante *“Regolamento del porto di Vibo Valentia Marina”*;

VISTO il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d’uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;

VISTO l’art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l’Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all’albo d’ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTE le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO altresì l’art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

VISTI gli atti d’ufficio;

IN VIRTU’ dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

RENDE NOTO

che a far data dal 21 settembre 2021 la Ditta MServizi di Giovanni MACRI' con sede in Vibo Valentia frazione Marina – Via Fata Morgana n. 17 – P.I.: 03379190790, per il tramite della ditta esecutrice dei lavori (in parte) - Ditta ECO TRIPARNI S.r.l. con sede in Vibo Valentia alla Via Provinciale snc – P.Iva 03461120796, effettuerà appositi lavori necessari alla realizzazione di un cantiere navale con annessa sosta imbarcazioni, autorizzati con la concessione per Atto Formale decennale n. 01/2019, e fino a fine lavori;

E' VIETATO

l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale di Vibo Valentia Marina località "Porto Commerciale" ubicata lato mare – Banchina Bengasi/Tripoli (area identificata al S.I.D. al foglio di mappa 1 particelle 20 e 21), come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

ORDINA

ART.1 LAVORI ED OPERE DA REALIZZARE

La Ditta MServizi di Giovanni MACRI' dovrà provvedere alla:

1. Demolizione di un manufatto posto a ridosso della Via A. Vespucci di mq. 81,63 e relativa rimozione del cemento amianto esistente sul tetto (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 2 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019**);
2. Demolizione di un capannone privo di copertura di mq. 685,12 (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 2 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019**);
3. Posizionamento di un modulo prefabbricato di mq. 71,05, ancorato al suolo per mezzo di piastre e bulloni, da adibire a locale Ufficio/ambulatorio e deposito attrezzature da lavoro con annessi servizi igienici (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 2 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019**);
4. Ristrutturazione di parte della recinzione esistente ed il prolungamento della stessa (lato Porto) mediante elementi prefabbricati in cls sormontati da una rete zincata tipo "orsogril" (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 2 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019**);
5. Realizzazione di impianti di videosorveglianza e illuminazione interna ed esterna (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 2 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019**);
6. Rimozione delle lastre in cemento-amianto (*eternit*) dalla copertura del fabbricato, con successiva ricopertura del fabbricato;
7. Rimozione del "palo" d'illuminazione pubblica, con successivo riposizionamento dello stesso, a fine lavori;

ART. 2 PRESCRIZIONI

La Ditta MServizi di Giovanni MACRI' dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) Rispettare tutte le prescrizioni relative alle fasi lavorative "SCHEDE FASI LAVORATIVE" riportate nel Piano di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 100 e punti

- 2 e 4, allegato XV DLgs. 81/2008 e s.m.i., in data 24/04/2021 – Rev. 01 del 14/09/2021;
- b) Sull'area demaniale in argomento dovranno essere realizzate le opere indicate nella relazione tecnica e nei grafici progettuali allegati all'Atto Formale di concessione d. m. n. 01/2019;
 - c) Affidare i lavori da effettuare ad operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
 - d) Svolgere le attività solo nelle ore diurne;
 - e) Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III^a Sezione I^a della citata legge delegata;
 - f) Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività;
 - g) Rispettare le norme in materia urbanistica, di edilizia in zona sismica di cui alla Legge n. 64/74, del D. M. 16/1/96, tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
 - h) Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - i) Porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
 - j) Sull'area demaniale in argomento dovranno essere realizzate le opere indicate nella relazione tecnica e nei grafici progettuali allegati all'Atto Formale di concessione d. m. n. 01/2019 la domanda di concessione (***in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 6 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019***);
 - k) Durante il corso dei lavori, l'impresa esecutrice non dovrà intralciare il transito ed apporrà, in siti idonei, sull'area demaniale in argomento, appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della ditta concessionaria (***in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 6 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019***);
 - l) la rimozione e lo smaltimento presso discarica dei materiali derivanti dalla demolizione dei fabbricati esistenti, contenenti amianto, come riportato nella relazione tecnica dell'intervento, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in materia di bonifica o smaltimento dei materiali contenenti amianto (D.Lgs n° 152 del 03.04.2006) (***in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 6 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019***);
 - m) la ditta esecutrice dei lavori dovrà operare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dalle opere eseguite possa derivare pregiudizio al normale uso della banchina ed alle eventuali concessioni limitrofe (***in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 6 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019***);
 - n) a lavori ultimati, la ditta concessionaria dovrà trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina il "*Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori*" i "*Certificati di conformità degli impianti elettrici con allegati gli schemi*", a firma di tecnico abilitato, ed il "*Certificato di omologazione relativo al prefabbricato da installare*" (***in***

ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 6 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019);

- o) in considerazione di eventuali futuri interventi manutentivi da eseguirsi sulle banchine portuali, si raccomanda alla ditta concessionaria di realizzare le aperture carrabili fronte banchina ad una quota non inferiore a quella esistente, in modo da rispettare l'andamento piano altimetrico dei piazzali di banchina (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 6 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019);**
- p) prima dell'avvio dei lavori, dovrà darne comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e durante l'esecuzione degli stessi oltre che nel corso della durata della concessione dovrà porre in essere ogni utile accorgimento e misura a tutela della pubblica incolumità (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 6 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019);**
- q) i lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona demaniale concessa dovranno essere eseguiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, nominato dal concessionario e il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina. Il Direttore dei lavori dovrà inviare al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia -Calabria -Ufficio Opere Marittime Reggio Calabria ogni utile documentazione per gli atti di cui al terzo capoverso dell'articolo 8, dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019 (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 8 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019);**
- r) ultimate le opere, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria -Ufficio Opere Marittime Reggio Calabria provvederà, in contraddittorio con il -concessionario (sulla base degli atti forniti dal Direttore dei Lavori e/o Collaudatore degli stessi), al controllo delle stesse; il tutto dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto Provveditorato Interregionale ritenesse opportuno imporre (**in ottemperanza all'obbligo contenuto all'art. 8 dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 01/2019).**

ART. 3

SEGNALETICA MONITORIA

L'impresa appaltatrice è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate, e segnalino il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali del porto di Vibo Valentia Marina.

ART.4

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa esecutrice **ECO TRIPARNI S.r.l.** dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni di demolizione e alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- c) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;

- e) Impermeabilizzazione dell'area al fine di tenere isolati i rifiuti dal terreno sottostante;
- f) A seguito dell'impermeabilizzazione dell'area, le acque meteoriche che si riverseranno sull'area dovranno essere adeguatamente regimentate raccolte e smaltite e/o scaricate secondo la normativa vigente. In particolare qualora si realizzi uno "scarico" ai sensi dell'art. 74 lettera ff del DLGS 152/06 e s.m.i., occorrerà munirsi di apposita autorizzazione come previsto all'art. 124 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- g) Attuare ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi in mare;
- h) Qualsiasi tipo di rifiuto (amianto-cemento, materiali di risulta, detriti, ecc.) che emergerà durante le operazioni di demolizione, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;
- i) Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalla demolizione sarà necessario indicarne il quantitativo;

ART. 5

LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa **ECO TRIPARNI S.r.l.** dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare le procedure operative indicate nel Piano di Sicurezza e Lavoro relativo alla "Bonifica da materiale in cemento-amianto tipo *eternit* mediante lavori di rimozione" prodotto dalla Ditta ECO TRIPARNI S.r.l. con sede in Vibo Valentia alla Via Provinciale snc – P.Iva 03461120796, e trasmesso all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – S.P.I.S.A.L., nonché alla pulizia dei luoghi esposti a possibili rilasci di fibre;
- b) a conclusione dei lavori di bonifica, dovrà essere effettuato un monitoraggio ambientale finale, in MOCF, il quale dovrà attestare una concentrazione di fibre aerodisperse inferiore ai limiti prestabiliti;
- c) i pezzi di lastre, dovranno essere poste all'interno di Big Bag, sacchi in polietilene non deteriorabili, di spessore adeguato, sigillate con nastro adesivo per imballaggi ed etichettati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi;

ART. 6

IMPRESA AFFIDATARIA (MServizi di Giovanni MACRI')

Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 89 del d. lgs. n. 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall'art. 96 (che competono ai datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti concreti quali l'obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di quelli pericolosi e di stoccaggio ed

evacuazione dei detriti e delle macerie, quello fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza.

In particolare, l'art. 97 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (art.26 Testo Unico). Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti sull'impresa esecutrice (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice.

Il Datore di lavoro delle imprese affidatarie, oltre ad adempiere ai compiti delle imprese esecutrici nel caso eseguano lavorazioni per proprio conto, provvede a:

- a) vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati con il contratto d'appalto ed in particolare sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. La vigilanza è richiesta nei confronti di tutti i lavori appaltati ed eseguiti da parte di propri lavoratori o di lavoratori delle imprese e di lavoratori autonomi sub affidatari (articolo 97, comma 1, DLgs. 81/2008);
- b) attuare quanto disposto dall'articolo 26 del dLgs. 81/2008, salvo quanto disposto all'articolo 96 comma 2, nei confronti delle imprese e lavoratori autonomi suoi subaffidatari (articolo 97, comma 2, DLgs. 81/2008);
- c) verificare, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, la congruenza dei POS delle imprese subaffidatarie con il proprio POS e a trasmetterli al CSE in modo tale da consentirne la validazione entro quindici giorni dalla trasmissione.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE (ECO TRIPARNI S.r.l.)

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di recupero, demolizione e smaltimento dei relitti, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La Ditta **ECO TRIPARNI S.r.l.**, dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede inoltre a:

- a) prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione (i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione). (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- b) redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008);
- c) nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, DLgs. 163/2006);
- d) mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008);
- e) prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- f) prima di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- g) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008);
- h) inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008)
- i) affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)
- j) partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- k) prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- l) osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/2008);
- m) attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- n) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008);
- o) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008);

- p) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008);
- q) sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
- r) tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)

ART. 8 DIRETTORE DEI LAVORI

I direttore dei lavori provvede a:

1. dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
2. curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
3. verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
4. dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
5. non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;
6. sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
7. consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.

ART. 9 MANLEVA

La **Ditta M Servizi di Giovanni MACRI' / ECO TRIPARNI S.r.l.** risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la Ditta M Servizi di Giovanni MACRI' / ECO TRIPARNI S.r.l. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

**ART. 10
NORME FINALI**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza;

**ART. 11
SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 12
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

**ART. 13
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.


Gioia Tauro, 17/09/2021

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI

d'ordine
IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) PIETRO PREZIOSI



Allegato Ordinanza
Presidenziale n. ___/2021
del ___/09/2021

